

Università degli Studi di Messina	
CIAM	
Centro Informatico di Ateneo	
REPERTORIO n. 188177	
Prot. 14531	n. ....
del 26	02 2017
Tit. / Cl. VII, 16 - Fascicolo	

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra


Il Centro Informatico dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Messina con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C. F.: 80004070837 – P. IVA 00724160833, rappresentata dal Prof. Antonio Puliafito, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, domiciliato per la carica presso la sede del Centro in Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina (di seguito CIAM),

e

il Sig. Angelo Pepe

PREMESSO

- che con decreto n. 2 dell'8/2/2017, prot. n. 9766 del 9/2/2017 è stato autorizzata la pubblicazione del bando di selezione per n. due Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa;
- che con bando del CIAM, pubblicato sul sito web d'Ateneo in data 9/2/2017 con il quale è stata avviata procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi per elaborazione video per lo svolgimento di attività produzione di video-lezioni e video-tutorial nell'ambito di attività di tutorato didattico, fruibili dagli studenti attraverso la piattaforma di e-learning di codesto Ateneo
- che la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Presidente del CIAM n. 3 del 20/2/2017, prot. n. 12805 REP. 383/17, ha redatto apposito verbale in data 23/02/2017 dal quale si desume che, in assenza di candidature all'interno dell'Ateneo, la stessa ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla selezione esterna nonché alla successiva formulazione di una graduatoria relativa ai titoli, pubblicata con avviso del 23/02/2017 sul sito web dell'Ateneo;
- che la Commissione giudicatrice in data 23/02/2017, giusto verbale, ha proceduto allo svolgimento dei colloqui, all'esito dei quali è stata stilata la relativa graduatoria di merito, pubblicata con avviso del 23/02/2017, sul sito web dell'Ateneo;
- che con decreto n. 6 del 23/02/2017 è stata accertata la regolarità formale della suddetta procedura ed approvato il conferimento dell'incarico oggetto del contratto;
- che gli incarichi da conferire devono considerarsi come prestazioni d'opera intellettuale finalizzate alla didattica e, pertanto, come esplicitato dalla Corte dei Conti, assimilabili agli incarichi di docenza, estranei alla previsione normativa del controllo di legittimità per effetto della citata deliberazione n. 20 del 12.11.2009;
- con deliberazione n. 20 della Corte dei Conti Sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, gli incarichi di docenza sono considerati estranei alla previsione normativa di cui all'art.3 comma 1 lett. f) bis e ter) della L. 20/1994, introdotti dall'art. 17 comma 30 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito con modificazioni in Legge n.102 del 3 Agosto 2009;
- considerato il D.L. 30/12/2016 n. 244,



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art 1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITA'**

Il CIAM affida al collaboratore che accetta un incarico individuale di collaborazione, avente per oggetto la realizzazione di attività produzione di video-lezioni e video-tutorial nell'ambito di attività di tutorato didattico, fruibili dagli studenti attraverso la piattaforma di e-learning di codesto Ateneo.

L'incarico sarà svolto presso il plesso centrale dell'Ateneo. Il CIAM metterà a disposizione del collaboratore le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività. Il collaboratore è in tale caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Il responsabile della Struttura avrà cura che siano forniti al collaboratore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il collaboratore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la Struttura.

**Art. 3) NATURA DEL RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene espressamente escluso ogni rapporto di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Università e l'inserimento del collaboratore nella Struttura organizzativa dell'Università.

Il presente contratto non dà diritto all'assunzione presso l'Università degli Studi di Messina.

**Art 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione con la necessaria diligenza e in maniera autonoma, conformemente ai criteri indicati dal CIAM mediante il coordinamento che non determina rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto si esplica attraverso direttive generali ed indicazioni di massima del coordinatore responsabile Ing. Longo Minnolo Antonino, che possono essere riferite sia a tempi che a modalità di attuazione del progetto, e alla rispondenza del risultato a quanto richiesto e agli obiettivi prefissati. In ogni caso il coordinamento sarà tale da non pregiudicare l'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto.

Il collaboratore non sarà soggetto a specifici obblighi di orario. In ogni caso, per le attività nelle quali dovesse rendersi necessaria la presenza del collaboratore in determinati periodi temporali, per esigenze organizzative, i tempi di svolgimento della collaborazione e le relative modalità dovranno essere concordate con il responsabile Ing. Longo Minnolo Antonino.

Il collaboratore dovrà svolgere l'incarico personalmente senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti.

Il CIAM si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Il Collaboratore dovrà espletare l'attività oggetto del presente contratto presso le strutture dell'Ateneo che verranno indicate dal responsabile Ing. Lono Minnolo Antonino. Nel caso in cui il Collaboratore non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che non prosegua l'attività oggetto del contratto in modo immotivato, o si renda comunque responsabile di altre gravi ripetute mancanze, oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire l'attività, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto su proposta del responsabile del Progetto.

#### **Art 5) RISULTATI**

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede all'Università ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

#### **Art. 6) OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il collaboratore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

Il Collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con l'Università né. In ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Università stessa.

#### **Art. 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA**

L'efficacia del presente contratto **non** è subordinata al controllo della Corte dei Conti, stante la deliberazione n. 20 della Corte stessa, Sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, in quanto gli incarichi di docenza sono considerati estranei alla previsione normativa di cui all'art.3 comma 1 lett. f) bis e ter) della L. 20/1994, introdotti dall'art. 17 comma 30 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito con modificazioni in Legge n.102 del 3 Agosto 2009.

Il contratto ha la durata di mesi quattro decorrenti dal 27/02/2017.

Dalla predetta decorrenza iniziale si determineranno altresì gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto.

E' ammissibile la proroga, limitatamente al completamento dell'attività, qualora l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto e la prestazione sia ancora di utilità per il CIAM. La proroga dovrà essere autorizzata dal responsabile della Struttura e formalizzata entro la scadenza del contratto e non comporterà incrementi del corrispettivo pattuito.

#### **Art 8) COMPENSO**

Il corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali erariali e assistenziali, e di ogni onere a carico dell'Ateneo e del collaboratore, compresa eventuale IVA se dovuta, viene determinato in euro 6.000,00 (seimila/00).

I pagamenti del compenso dovuto avverranno in rate mensili posticipare pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) lorde ciascuna, previa attestazione da parte del coordinatore responsabile, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della collaborazione o della eventuale proroga e non è previsto alcun trattamento di fine rapporto.

Il corrispettivo come sopra determinato è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dal CIAM al collaboratore in relazione all'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 9) COPERTURE ASSICURATIVE**

Il collaboratore è coperto da assicurazioni per ogni responsabilità in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione.

Il Collaboratore è tenuto, sotto la propria responsabilità e sue spese, a tutelarsi dagli eventuali rischi verso terzi derivati dallo svolgimento delle attività relative al contratto mediante adeguata copertura assicurativa che dovrà essere consegnata alla segreteria del CIAM, preliminarmente all'avvio dell'attività.

#### **Art. 10) RECESSO**

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Il CIAM può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine con un preavviso scritto di almeno sette giorni.

In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione all'attività svolta e al risultato raggiunto accertati con relazione del coordinatore.

#### **Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che il CIAM è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.

Il CIAM effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

#### **Art 12) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

#### **Art 13) CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando a quanto previsto dagli artt. 2222 e segg. del Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

#### Art 14) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella "Allegato B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

L'imposta di bollo sulle eventuali quietanza dei corrispettivi è a carico del collaboratore.


#### Art 15 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Collaboratore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs., 3003/2001, n. 165", pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi del codice stesso.

Messina, li 24/02/82017

Il Collaboratore

Sig. Angelo Pepe



Il Presidente del CIAM

Prof. Antonio Puliafito



R.p.a. Dott. S. Zagami



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il collaboratore dichiara espressamente e specificatamente di approvare gli articoli: 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, 5) RISULTATI, 6) OBBLIGO RISERVATEZZA, 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA, 8) COMPENSO, 9) COPERTURE ASSICURATIVE, 10) RECESSO, 15) CODICE DI COMPORTAMENTO.

Messina, li 24/02/2017

Il Collaboratore

Sig. Angelo Pepe

